

CAPITOLATO N. 8

**ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO
DEI VEICOLI CUSTODITI NEL DEPOSITO AZIENDALE E DELLE
AUTOVETTURE AFFIDATE IN CUSTODIA ALLA CONTRAENTE NELLA
SUA QUALITA' DI GESTORE DEI PARCHEGGI, QUALUNQUE NE SIA
IL NUMERO ED OVUNQUE DISLOCATI NELLA CITTA', SENZA
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E SENZA AUMENTO DI PREMI**

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

La AMTAB S.p.A., ai sensi dell'art.3 del suo Statuto, ha il seguente oggetto sociale:

- a) trasporto pubblico e privato ed attività connesse alla mobilità;
- b) progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto;
- c) progettazione, costruzione, gestione e vigilanza di parcheggi sia in struttura che su strada;
- d) rimozione e bloccaggio autoveicoli;
- e) servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada, nonché alla gestione della vigilanza lungo le corsie e le zone riservate a trasporto pubblico;
- f) progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati al traffico;
- g) progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico;
- h) promozione, progettazione, costruzione, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi ausiliari e/o affini a quelli innanzi indicati;
- i) allestimento e gestione dei parcheggi;
- j) compimento di tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, con tassativa esclusione delle sollecitazioni al pubblico risparmio ai sensi della Legge n. 216/1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla Legge n. 197/1991 e successive modificazioni e di quelle previste dai DD.LLgs. 385/1993 e 58/1998 e successive modificazioni.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 175/95 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del
Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'oneri, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.14).

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) anche nell'ipotesi che il contratto passi da una impresa ad un'altra, nel qual caso è dovuto alla prima il rateo di premio afferente il periodo di mora garantita e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio senza che sia avvenuto il pagamento, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

1.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

In ogni caso è possibile ai sensi dell'art. 21 della legge 99/09 stipulare un contratto per una durata fino a due anni purchè venga concordato uno sconto sul premio in funzione dei risultati raggiunti

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento semestrale del premio annuo senza maggiorazione di costi.

1.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di legge, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda.

1.6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la

propria prestazione.

1.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente ove ne ricorrano le condizioni.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale e, comunque, in linea alle disposizioni che hanno determinato le variazioni. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

1.9 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello di Bari.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE PRASSI DI SETTORE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n° 175/95 in materia di assicurazioni.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti e, in assenza, alle prassi maturate fra le Assicurazioni private e il settore del trasporto pubblico locale dopo la liberalizzazione dell'esercizio delle assicurazioni nell'area comunitaria, eventualmente depositate presso le camere di commercio locali.

1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 2) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO DEI VEICOLI CUSTODITI IN DEPOSITO ALL'APERTO E NELLE AREE DI SOSTA GESTITE DAL CONTRAENTE

All'interno del complesso aziendale dell'AMTAB S.p.a. e delle aree di sosta, in ottemperanza agli accordi intercorsi con il Comune di Bari.

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti dipendenti da furto totale e/o parziale, rapina ed incendio delle vetture ricoverate nell'ambito del deposito e nelle aree di sosta di cui innanzi.

La compagnia presta la presente garanzia anche nel caso in cui l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza del deposito.

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nel deposito.

2.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate.

2.3 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) darne avviso alla società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) fornire alla Società, entro i dieci giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate, nonché una denuncia fatta all'Autorità;
- c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

2.4 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno , occulta, sottrae o manomette cose non rubate o rapinate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

2.5 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

2.6 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che il Contraente/Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi di avviso dal sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

2.7 Primo rischio assoluto

In riferimento ai beni assicurati con il presente Contratto l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", resta quindi convenuto che, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo delle cose assicurate per ciascun bene, senza applicazione della regola professionale prevista per l'assicurazione parziale dall'art. 1907 c.c.

2.8 Assicurazione per conto di chi spetta

Se risultano esistere uno o più terzi interessati all'assicurazione diversi dal contraente, il diritto di

riscuotere l'indennizzo ed ogni altro diritto derivante dal contratto spetta a loro, ma può essere esercitato soltanto dal Contraente. In caso di sinistro i terzi non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione né azione alcuna per impugnare la perizia. L'indennizzo potrà essere corrisposto a persona diversa dal titolare dell'interesse soltanto se questi vi consenta espressamente.

GARANZIA	SOMMA ASSICURATA
Furto, rapina ed incendio	€ 100.000,00
a primo rischio assoluto	

Limite massimo di risarcimento: la somma sopra riportata costituisce il massimo risarcimento che la compagnia si impegna a pagare per ciascun sinistro e per ciascun anno, resta pertanto inteso che in caso di più sinistri avvenuti nella medesima annualità, la Compagnia potrà corrispondere complessivamente la somma massima di € 100.000,00.

Scoperto e franchigia: per le garanzie furto, rapina ed Incendio il risarcimento avrà luogo senza l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia alla somma da liquidare.

Nel caso di furto parziale la Compagnia risarcirà soltanto la parte di danno eccedente le € 500,00, restando tale minimo scoperto a totale carico del Contraente/Assicurato.

Bari, lì

L'impresa

Il Contraente

Art. 3) DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Agli effetti dell'articolo 1341 C.C. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione:

Art.1.2 - Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

Art.1.5 - Variazioni del rischio.

Art.1.6 - Dichiarazioni inesatte del Contraente.

Bari, lì

L'Impresa

Il Contraente

ALLEGATO

ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO DEI VEICOLI CUSTODITI IN
DEPOSITI ED AREE DI SOSTA ALL'APERTO

MODELLO D'OFFERTA

- 1) CONTRAENTE : AMTAB S.p.A.
- 2) DECORRENZA : 31/07/2012
- 3) SCADENZA : 31/07/2013
- 4) UBICAZIONE E DESCRIZIONE
DEI BENI ASSICURATI : vedi capitolato
- 5) VALORE ASSICURATO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
PER SINISTRO E PER ANNO : € 100.000,00
- 6) PREMIO ANNUO TASSABILE : €
- 7) ONERI FISCALI : . . . % (per cento)
- 8) PREMIO FINITO Complessivo Da indicare nella scheda
offerta
- 9) DIRITTI DI FRAZIONAMENTO :
L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta
del Contraente, il frazionamento semestrale del
premio annuo senza maggiorazione di costi.

Bari, lì

L'Impresa

Il Contraente
